



TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Giudice per le indagini preliminari



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TARANTO
REGISTRO GENERALE

09 OTT. 2017

N. 5374/17 R.G.N.R.
N. 6233/17 R.G.G.I.P.

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

- art. 321 c.p.p. -

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti

gli atti del procedimento penale contro:

- 1) MICELLI Salvatore, nato a Brindisi in data 3.7.1984 e residente in Taranto alla via Salinella n.5;
- 2) GUARINO Cristiano, nato a Grottaglie in data 9.2.1971 e residente in Roma alla via Ferrari n.12;

IL PRIMO

a) del delitto di cui all'art. 612-bis c.p., perché con condotte reiterate, minacciava e molestava DE GENNARO Antonio, contattandolo ripetutamente sull'utenza a lui in uso dal numero allo stesso intestato (n. 38912), pubblicando sul proprio profilo facebook "Salvatore Toto Micelli" innumerevoli post diffamatori nei confronti del suddetto De Gennaro tanto nel contenuto, con frasi del tipo "hai auto e telefono intestati ad altri, case che non paghi l'affitto, sedi della tua attività che non paghi l'affitto quando ceni a spese di altri al ristorante" ed ancora "quando si parcheggia l'auto non intestata a se stesso con permesso invalido non proprio ci si pone certe domande da De Cazzaro", "è tornata la mania della caccia al Pokemon. Dai Antonè non te la prendere è satira come quella che fai tu. Se proprio te la prendi, prenditela n'del c...o!", quanto affiancando immagini raffiguranti il volto del De Gennaro. In più occasioni pedinava il suddetto De Gennaro condotte queste che cagionavano allo stesso un perdurante e grave stato di ansia e di paura, ingenerando il fondato timore per la propria incolumità.

In Taranto e Roma sino a luglio 2017

b) del delitto di cui all'art. 595 c.p., perché pubblicando sul proprio profilo facebook i post di cui al precedente capo di imputazione offendeva l'onore e la reputazione di De Gennaro Antonio.

In Taranto il 21.7.2017, 30.7.2017, 30.6.2017

IL SECONDO

c) del delitto di cui all'art. 612 co.2 c.p., per aver minacciato di morte De Gennaro Antonio, contattandolo sull'utenza telefonica in uso allo stesso dal n. 3931912576 gli diceva testualmente "l'amm fa murè, strunz".

In Taranto il 29.6.2017

sc



Letta

la richiesta del 19.9.2017 del Pubblico ministero d'applicazione nei confronti del MICELLI Salvatore della misura cautelare reale del sequestro preventivo del profilo facebook in uso a quest'ultimo (pagina web: "<https://facebook.com/salvatoresalvototo.micelli>");

ritenuto

- che, ai sensi dell'articolo 321, comma 1, c.p.p., il giudice può disporre il sequestro delle cose pertinenti al reato per cui si procede qualora accerti l'esistenza di una possibile situazione di pericolo (aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero agevolazione della commissione d'altri reati) generata dalla libera disponibilità delle cose medesime;
- che, tra le condizioni legittimanti l'adozione della misura cautelare reale, non è prevista la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza", atteso che l'articolo 273, comma 1, c.p.p. è disposizione che concerne le sole misure cautelari personali;
- che, di conseguenza, l'ordinanza che dispone il sequestro preventivo non deve motivare sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, ma sull'ipotizzabilità in astratto della sussistenza del reato (Sez. 1, Sentenza n. 15298 del 04/04/2006: "*Il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, e indipendentemente dall'accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'agente o della sussistenza dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi, è estranea all'adozione della misura cautelare reale*");


rilevato

che dagli elementi acquisiti agli atti appare configurabile il *fumus* dei delitti contestati al Micelli (in relazione ai quali soltanto rileva l'odierno oggetto della domanda cautelare), in quanto:

dalle querele sporte nelle date del 29.6.2017, 01.7.2017, 18.7.2017, 21.7.2017, 22.7.2017 e del 7.8.2017 si evince una ricorrente attività di pubblicazione di post attraverso il profilo facebook di tale "Salvatore Toto Micelli", dal contenuto denigratorio, derisorio ed -a tratti- esplicitamente minatorio;

b) la p.o. documentava esaustivamente quanto denunciato mediante l'allegazione alle querele di numerosi estratti della pagina facebook in questione, tra cui (limitando l'analisi ai post pubblicati entro il luglio 2017, secondo il tenore del capo di imputazione provvisorio), a titolo esemplificativo:

- post del 30.6.2017 ore 15.39 con fotomontaggio ritraente il volto della p.o. ed accompagnato da commento offensivo ("*E' tornata la mania della caccia al Pokemon. Dai Antonè non te la prendere è satira, come quella che fai tu. Se proprio te la prendi, prenditela n' del c...o!*"); pag. 2 denuncia-querela del 1.7.2017);
- post del 9.7.2017 delle ore 17.30 ("*Il ritorno di De Cazzaro con le sue cazzate [...]*") (cfr. pag.2 la querela del 21.7.2017);
- post del 18.7.2017 ore 4.55 caratterizzato da toni intimidatori ed indirizzati a tale "Deg", da intendersi inequivocabilmente De Gennaro Antonio ("*Tutti i nodi arrivano al pettine, ci siamo. Il Deg, il capoccione di Roma, l'uomo che nessuno ha voluto sfidare ha i giorni contati*"); pag.4 denuncia querela del 21.7.2017);
- post del 21.7.2017 ore 00.15 nel quale accostava lo stile del giornalista Mino Pecorelli (assassinato nel marzo del 1979) ad altro giornalista, ossia deve ritenersi per l'assenza di concrete ipotesi alternative, al medesimo De Gennaro, implicitamente prospettandone una



sorte analoga (*"Un altro giornalista aveva un modus operandi quasi simile Mino Pecorelli...Sappiamo che fine ha fatto!"*, cfr. pag.6 denuncia del 21.7.2017);


- post del 21.07.2017 ore 21.30, di contenuto diffamatorio (*"hai auto e telefono intestati ad altri, case che non paghi l'affitto, sedi della tua attività che non paghi l'affitto, quando ceni a spese di altri al ristorante"*), ove la riferibilità all'odierna p.o. si ricava oltre che dal contesto di conflittualità e dalla omogeneità della condotta rispetto alle altre (antecedenti e successive), anche dalla sequenza temporale per la quale pochi minuti dopo (secondo quanto scrive nella querela del 22.7.2017 la p.o.) sul medesimo profilo veniva pubblicato un fotomontaggio ritraente il volto del De Gennaro nei panni del burattino Pinocchio;
- post del 30.7.2017 ore 22.03, mediante il quale analogamente si screditava la p.o.- alla stessa riferendosi il MICELLI parafrasando, per contrappasso, la rubrica intitolata *"Dicono che"* gestita dal De Gennaro- con le parole: *"Dicono che un giornalista non degno di questo titolo con una combriccola di truffatori e altri personaggi da film confezioni articoli falsi plagiando donne e bambini, utilizzando profili falsi, profili abusivamente utilizzati, accessi abusivi a sistemi informatici, pseudo denunce e tutto il peggio del killer aggio psicologico e mediatico per colpire qualcuno per secondi fini di livello politico imprenditoriale. Dicono che ha le ore contate a livello giudiziario. Dicono che due Procure lo stanno indagando. Dicono che la verità e la giustizia presto trionferà"* (cfr. denuncia del 7.8.2017, pag.2);

osservato

- che la condotta dell'indagato, per persistenza e contenuto dei post in esame, consente di ritenere ragionevolmente integrato il delitto di diffamazione continuata, palese altresì essendo l'idoneità del profilo facebook a determinare una celere pubblicizzazione e diffusione dei contenuti in questione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 4873 del 14/11/2016 Cc.: *"La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere "col mezzo della stampa", non essendo i social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico"*);

-che la libera disponibilità dello strumento informatico anzidetto può aggravare o protrarre le conseguenze del reato, attesa da un lato l'insistenza della condotta e dall'altro l'atteggiamento di dichiarata noncuranza del MICELLI rispetto alle conseguenze penali prospettategli dalla p.o., la quale veniva volgarmente liquidata (*"vai a cacare"*), dopo avere prospettato al MICELLI l'imminente deposito di ulteriore querela (v. post ritratti in copia pag.7 della querela del 22.7.2017);

-che secondo la giurisprudenza di legittimità l'equiparazione di supporti informatici a beni "materiali" in senso giuridico consente di inibire la disponibilità degli stessi in modo da impedire la protrazione degli effetti pregiudizievoli del reato (cfr. Sez. U, Sentenza n. 31022 del 29/01/2015 Cc.: *"In tema di sequestro preventivo, l'autorità giudiziaria, ove ricorrano i presupposti del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", può disporre, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo di un intero sito web o di una singola pagina telematica, imponendo al fornitore dei servizi internet, anche in via d'urgenza, di oscurare una risorsa elettronica o di impedirne l'accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in quanto la equiparazione dei dati informatici alle cose in senso giuridico consente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato"*).



P.Q.M.

visti gli articoli 321 e seguenti c.p.p. e 104 att. c.p.p.

d i s p o n e

il sequestro preventivo della pagina web "<https://facebook.com/salvatoresalvototo.micelli>";

d i s p o n e

trasmettersi il presente decreto di sequestro preventivo al Pubblico ministero richiedente perché ne curi l'esecuzione e la notificazione alle persone sottoposte alle indagini.

Così deciso in Taranto il 5.10.2017

**IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
GIOVANNI CAROLI**



TRIBUNALE DI TARANTO
UFFICIO G.I.P.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 7-10-2017 alle ore

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(MARIA RITA DE VALERIIS)



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637